

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 48 del 19 luglio 2016

Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2016 e aggiornamento degli indirizzi per la gestione delle relazioni sindacali in materia di criteri per la ripartizione e la destinazione delle stesse (artt. 39, comma 2, e 59 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53).

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

1. QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2016

Il fondo per le risorse decentrate del personale del Consiglio regionale deve essere quantificato dall'Ufficio di presidenza nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59 della l.r. 53/2012:

Art. 59 - Fondi e limiti per spese di personale.

1. Dalla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza determina in modo autonomo le risorse destinate al proprio personale.

2. La spesa per il personale del Consiglio è consentita nel limite massimo desumibile dalla copertura della dotazione organica di cui alla tabella 1 dell'allegato C alla presente legge, determinata in relazione ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro.

3. della gestione delle spese per il personale risponde in modo autonomo ed esclusivo il Consiglio regionale nei limiti stabiliti dal presente articolo.

4. Ai fini della quantificazione della spesa per il personale e della costituzione dei fondi delle risorse decentrate per il trattamento economico accessorio dei dipendenti e dei dirigenti del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza tiene conto delle disposizioni contrattuali e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il parametro da prendere quale riferimento per determinare l'andamento della spesa per il personale del Consiglio regionale;

b) la spesa totale sostenuta per il trattamento accessorio del personale del Consiglio regionale nel 2012 a cura della competente struttura della Giunta regionale costituisce il parametro per determinare i fondi destinati alla contrattazione decentrata integrativa del Consiglio regionale per l'anno successivo e i seguenti;

c) per il primo anno di gestione autonoma del personale del Consiglio regionale la spesa sostenuta in termini di competenza dalla Giunta regionale per il personale del Consiglio regionale nel 2012 costituisce il monte salari iniziale su cui calcolare la disponibilità di risorse aggiuntive per la contrattazione decentrata integrativa.

5. Alla data di trasferimento del personale al ruolo unico del personale del Consiglio regionale, successivamente alla definizione della spesa e dei fondi secondo i principi di cui al presente articolo, l'Ufficio di presidenza, annualmente, procede:

a) alla ricognizione delle risorse assegnate al trattamento economico dei dipendenti dai contratti o dalle leggi;

b) alla quantificazione delle medesime;

c) alla quantificazione e all'assegnazione alla delegazione di parte pubblica delle risorse disponibili, ai sensi del comma 4, lettere b) e c) e del comma 6, per il personale del Consiglio regionale.

6. *In relazione alle esigenze organizzative conseguenti al processo di autonomia del Consiglio regionale, sino alla scadenza della legislatura regionale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi sono quantificati entro i limiti della dotazione organica di cui alla presente legge, come da tabella 2 dell'allegato C. Annualmente l'Ufficio di presidenza distribuisce, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio di ogni anno, una quota proporzionale di tali risorse e la eventuale minore spesa derivante dall'applicazione del presente comma viene riassegnata per l'anno al fondo regionale.*

7. *Dalla data di prima costituzione dei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti da parte dell'Ufficio di presidenza, le risorse, destinate al salario accessorio dei dipendenti, che specifiche leggi dello Stato o della Regione pongono a carico del bilancio del Consiglio regionale, sono assegnate ai medesimi fondi.*

8. *Nel caso in cui leggi o contratti attribuiscono risorse finanziarie destinate alla retribuzione dei dipendenti, verificate le dotazioni organiche di Giunta e Consiglio al momento dell'attribuzione, il Consiglio regionale, accertata la disponibilità sul proprio bilancio, determina le proprie risorse in misura proporzionale alla Giunta e le assegna ai relativi fondi e alle pertinenti poste di bilancio.*

9. *Il personale appartenente al ruolo autonomo del Consiglio regionale, collocato, di diritto, in aspettativa non retribuita con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell'aspettativa, che presta, al 1° gennaio di ogni anno, attività con contratto di diritto privato a tempo determinato, nonché il personale che presta servizio presso il Consiglio regionale in posizione di comando, ai sensi del comma 6 è considerato in servizio ai fini del computo proporzionale per la determinazione dei fondi.*

10. *Il Consiglio regionale nell'ambito dell'adeguamento della regione del Veneto ai principi in materia di spesa di personale di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assume quale relativo limite la spesa totale sostenuta in termini di competenza nel 2012 per il personale in servizio presso il Consiglio regionale.*

Per l'anno 2016 la legge 28/12/2015, n. 208 dispone all'articolo 1, comma 236, quanto segue:

236. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Con decreto n. 146 del 7 settembre 2015 il dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio e servizi ha determinato a consuntivo l'importo del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 in euro 1.752.687,36, di cui euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario.

Pertanto, con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 208/2015, si conferma in euro 1.752.687,36, di cui euro 132.000,00 per le prestazioni di lavoro straordinario, l'ammontare delle risorse decentrate per l'anno 2016, demandando al dirigente del Servizio competente la determinazione a consuntivo della riduzione da operare sullo stesso "in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, , tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente", nonché l'ammontare delle risorse aggiuntive che le norme dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento.

Inoltre si approvano gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale deve attenersi nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visti gli articoli 39 e 59 della legge regionale 53/2012;

- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi dei presenti;

delibera

- 1) di fissare, per le motivazioni indicate in premessa, nell'importo di euro 1.752.687,36 il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente del Consiglio regionale per l'anno 2016, demandando al dirigente del Servizio consiliare competente la determinazione a consuntivo della riduzione da operare sullo stesso in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dell'ammontare delle risorse aggiuntive che le norme dei contratti collettivi nazionali consentono di stanziare in aumento;
- 2) di approvare gli indirizzi cui la delegazione trattante del Consiglio regionale si atterrà nella gestione delle relazioni sindacali in materia di contrattazione del fondo per le risorse decentrate, come riportato nell'allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- 3) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.